	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 29 -30 settembre 2011 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze Corte Costituzionale periodo ottobre - novembre 2011
---	---	---

**SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE
RELATIVE ALLE REGIONI A STATUTO SPECIALE E ALLE PROVINCE
AUTONOME**




Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma, 29 -30 settembre 2011
Regione Friuli Venezia Giulia
R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A.
Gabriele, C. Toresini, F. Turrini,
Sentenze Corte Costituzionale periodo ottobre - novembre 2011

Tabella Sentenze e Ordinanze della Corte Costituzionale
periodo ottobre – novembre 2011

Sentenza/Ordinanza	Giudizio	Ricorrente	Resistente	Esito favorevole	Materia
n. 275	Conflitto di attribuzione	Provincia autonoma di Trento	Stato	Stato/Provincia	Energia
n. 277	Incidentale	Tribunale civile di Catania	Regione siciliana; Stato	Regione	Elezioni
n. 291	Incidentale	TAR Sicilia	Regione siciliana	Regione	Elezioni
n. 294	Incidentale	Tribunale civile di Palermo	/	Stato	Elezioni
n. 300	Principale	Stato	Provincia autonoma di Bolzano	Provincia	Case da gioco; ordine pubblico e sicurezza
n. 315	Principale	Stato	Regione siciliana (in contumacia)	Stato	Formazione professionale
n. 316	Principale	Stato	Regione siciliana (in contumacia)	Stato	Pubblico impiego
n. 319	Conflitto di attribuzione	Regione siciliana	Stato	Stato	Demanio e patrimonio

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 29 -30 settembre 2011 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze Corte Costituzionale periodo ottobre - novembre 2011
---	---	--

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: n. 275 del 17 - 21 ottobre 2011 (GU 45/2011)

Materia: Energia

Tipo di giudizio: Conflitto di attribuzione

Limiti violati: Artt. 117, terzo, quinto e sesto comma, e 118 Cost; Statuto speciale; DPR 526/1987

Ricorrente/i: Provincia autonoma di Trento (ricorso n. 10/2010)

Resistente/i: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto del ricorso: Punti 1.2., 17.1., 17.2., Allegato 3, decreto 10 settembre 2010 del Ministro dello sviluppo economico - di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per i beni e le attività culturali - recante «Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili»


Esito del giudizio: La Corte ha giudicato il ricorso parzialmente fondato

Annotazioni:

La sentenza definisce il giudizio per conflitto di attribuzione sollevato dalla Provincia autonoma di Trento contro il decreto 10 settembre 2010 del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per i beni e le attività culturali, recante "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili".

Il conflitto riguarda i punti 1.2., 17.1., 17.2., nonché l'Allegato 3, del decreto, impugnato dalla Provincia di Trento per violazione di varie disposizioni dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e sue norme attuative, del DPR 526/1987, degli articoli 117, terzo, quinto e sesto comma, e 118 Cost., in combinato disposto con l'art. 10 della l.cost. 3/2001.

Preliminarmente, sono state prese in considerazione dalla Corte costituzionale le eccezioni di inammissibilità del ricorso; a tal proposito è stata giudicata infondata l'eccezione d'inammissibilità dovuta alla partecipazione della Provincia autonoma di Trento alla Conferenza unificata che ha approvato il d. m. 10 settembre 2010: questa partecipazione - osserva la Corte - non vincola la ricorrente all'esito maturato in quella sede, essendo ampiamente documentato e non contestato il suo dissenso rispetto all'approvazione del testo nella formulazione definitiva, accompagnato dalla richiesta di introdurre emendamenti.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 29 -30 settembre 2011 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze Corte Costituzionale periodo ottobre - novembre 2011
---	---	--

E' stata ritenuta infondata anche l'eccezione d'inammissibilità relativa al rapporto tra decreto impugnato e fonte presupposta, perché il d. m. 10 settembre 2010 non costituisce pedissequa attuazione dell'art. 12, comma 10, del d.lgs. 387/2003.

Nel merito, la Corte ha giudicato il ricorso parzialmente fondato accogliendo il ricorso limitatamente alle disposizioni di cui ai punti 1.2. e 17.1. delle linee guida di cui al d.m. 10 settembre 2010, nella parte in cui vincolano anche le Province autonome.

L'articolo 12, comma 10, d.lgs. n. 387/2003, dispone che le linee guida per lo svolgimento del procedimento volto al rilascio dell'autorizzazione unica, di cui al comma 3 del medesimo articolo, siano approvate in Conferenza unificata e abbiano l'obiettivo di "assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio". L'art. 19 del medesimo d.lgs. fa salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano "che provvedono alle finalità del presente decreto legislativo ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione".


Dunque, nel dettare la normativa di base per l'emanazione delle linee guida, il legislatore ha cercato l'equilibrio tra la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ambiente, la competenza legislativa primaria delle Province autonome in materia di paesaggio e la competenza legislativa concorrente, in materia di energia.

L'orientamento costituzionale prevalente intende il paesaggio come "l'ambiente nel suo aspetto visivo" (sent. 226/2009) che costituisce valore costituzionale sia per lo Stato che per le regioni, ordinarie e speciali, la cui disciplina unitaria deve tuttavia tener conto degli statuti speciali di autonomia (sent. 378/2007).

L'art. 12, comma 10, del d.lgs 387/2003, ricerca anche qui una forma di equilibrio, tra tutela dell'ambiente e del paesaggio, che, nella fattispecie, potrebbero entrare in collisione giacché una forte espansione delle fonti di energia rinnovabili è, di per sé, funzionale alla tutela ambientale, nel suo aspetto di garanzia dall'inquinamento, ma potrebbe incidere negativamente sul paesaggio, compromettendo i valori estetici del territorio, ugualmente rilevanti dal punto di vista storico e culturale, oltre che economico, per le potenzialità del suo sfruttamento turistico.

Poiché la materia "paesaggio", a differenza della tutela dell'ambiente, è compresa tra quelle di competenza esclusiva delle Province autonome, nessun riferimento alle stesse si rinviene nel d.lgs. n. 387/2003, che si rivolge alle regioni ordinarie ed esplicitamente fa salve le competenze delle Province autonome. Questa competenza deve tuttavia coesistere con la competenza statale sull'ambiente e con quella concorrente sull'energia, alla luce degli obiettivi nazionali di consumo futuro di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili, e nell'ambito della ripartizione fra regioni e province autonome della quota minima d'incremento dell'energia rinnovabile prodotta.

Il d. m. recante le linee guida ha natura di regolamento. Ricorrono cioè "gli indici sostanziali che la giurisprudenza costante di questa Corte assume a base della qualificazione degli atti come regolamenti (da ultimo, sentenze n. 278 e n. 274 del 2010). Il d. m. 10 settembre 2010 contiene norme finalizzate a disciplinare, in via generale ed astratta, il procedimento di autorizzazione alla installazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, alle quali sono vincolati tutti i soggetti, pubblici e privati, coinvolti nell'attività in questione".

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 29 -30 settembre 2011 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze Corte Costituzionale periodo ottobre - novembre 2011
---	---	--

In considerazione di tutto ciò, secondo la Corte le disposizioni censurate presentano aspetti di difformità rispetto alla modalità di equilibrio tra interessi e competenze ricavabile dalla normativa statale, e di conseguenza ledono parzialmente le competenze costituzionalmente garantite della ricorrente.


Il punto 1.2. del d.m. impugnato vincola regioni e province autonome a porre limitazioni e divieti in atti di tipo programmatico o pianificatorio per l'installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili "esclusivamente nell'ambito e con le modalità di cui al paragrafo 17". Un simile vincolo, secondo la Corte, non trova giustificazione costituzionale, né nell'esigenza di mantenere integra la tutela ambientale, né nella necessità che la normativa legislativa e regolamentare provinciale si inserisca nell'ambito delle finalità stabilite nella disciplina europea e statale. D'altra parte, la stessa legge statale esclude espressamente le Province autonome dai destinatari delle linee guida. Pertanto, a giudizio della Corte, la norma di cui al punto 1.2. viola la competenza provinciale in materia di tutela del paesaggio.

Il punto 17.1. stabilisce che "le Regioni e le Province autonome possono procedere all'indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalità di cui al presente punto e sulla base dei criteri di cui all'Allegato 3". Anche questa disposizione – nella parte in cui si riferisce alle Province autonome – non trova giustificazione né in norme di rango costituzionale, né nell'art. 12, comma 10, del d.lgs. 387/2003; pertanto lede, per questo aspetto, le competenze costituzionalmente garantite della ricorrente.


Il punto 17.2. contiene una serie di obiettivi e finalità a carattere generale: conciliare "le politiche di tutela dell'ambiente e del paesaggio con quelle di sviluppo e valorizzazione delle energie rinnovabili attraverso atti di programmazione congruenti con la quota minima di produzione di energia da fonti rinnovabili loro assegnata (*burden sharing*), in applicazione dell'art. 2, comma 167, della legge 244/2007, come modificato dall'articolo 8-bis della legge 27 febbraio 2009 n. 13, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2008 n. 208, assicurando uno sviluppo equilibrato delle diverse fonti. Le aree non idonee sono, dunque, individuate dalle Regioni nell'ambito dell'atto di programmazione con cui sono definite le misure e gli interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi di *burden sharing* fissati in attuazione delle suddette norme. Con tale atto, la regione individua le aree non idonee tenendo conto di quanto eventualmente già previsto dal piano paesaggistico e in congruenza con lo specifico obiettivo assegnatole". La disposizione non pone vincoli puntuali e concreti alla ricorrente, ma semplicemente ribadisce l'obbligo di tutti gli enti – comprese le Province autonome – di rispettare le quote minime di produzione di energia da fonti rinnovabili, stabilite dal piano nazionale di riparto, in attuazione della direttiva europea.

Tale disposizione perciò, a giudizio della Corte è priva di lesività delle competenze costituzionalmente garantite della Provincia autonoma di Trento.

L'Allegato 3 delle linee guida non contiene alcun riferimento espresso alle Province autonome e sarebbe applicabile alle stesse solo per effetto del richiamo, di cui ai punti 1.2. e 17.1., la cui illegittimità costituzionale è stata motivata nel paragrafo precedente. Il conseguente venir meno del richiamo di cui sopra rende automaticamente inapplicabile il predetto Allegato 3 alla ricorrente.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 29 -30 settembre 2011 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze Corte Costituzionale periodo ottobre - novembre 2011
---	---	---

E' stato, dunque, dichiarato che non spettava allo Stato imporre alle Province autonome di Trento e di Bolzano di conformarsi alle disposizioni di cui ai punti 1.2. e 17.1. del decreto 10 settembre 2010 del Ministro, e di conseguenza sono stati annullati i punti 1.2. e 17.1. del suddetto d. m. limitatamente alle parole "e le Province autonome". In considerazione della piena equiparazione statutaria delle Province autonome di Trento e di Bolzano relativamente alle attribuzioni in esame, l'efficacia della sentenza è stata estesa anche nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 29 -30 settembre 2011 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze Corte Costituzionale periodo ottobre - novembre 2011
---	---	--

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: n. 277 del 17 – 21 ottobre 2011, (G.U. 45/2011)

Materia: elezioni

Tipo di giudizio: legittimità costituzionale in via incidentale

Limiti violati: artt. 3, 51 Cost.

Ricorrente/i: Tribunale civile di Catania (ordinanza n. 46/2010)

Resistente/i: Regione siciliana; Presidente del Consiglio dei ministri


Oggetto del ricorso: artt. 1, 2, 3 e 4 della legge 15 febbraio 1953, n. 60 (Incompatibilità parlamentari); legge della Regione Siciliana 24 giugno 1986, n. 31 ((Norme per l'applicazione nella Regione siciliana della legge 27 dicembre 1985, n. 816, concernente aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali. Determinazione delle misure dei compensi per i componenti delle commissioni provinciali di controllo. Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità per i consiglieri comunali, provinciali e di quartiere); legge della Regione Siciliana 26 agosto 1992, n. 7 (Norme per l'elezione con suffragio popolare del Sindaco. Nuove norme per l'elezione dei consigli comunali, per la composizione degli organi collegiali dei comuni, per il funzionamento degli organi provinciali e comunali e per l'introduzione della preferenza unica); legge della Regione Siciliana 15 settembre 1997, n. 35 (Nuove norme per la elezione diretta del Sindaco, del Presidente della Provincia, del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale)

Esito del giudizio:

- inammissibilità della questione di legittimità costituzionale delle leggi della Regione siciliana 31/1986, 7/1992, 35/1997;
- illegittimità costituzionale degli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 60/1953 nella parte in cui non prevedono l'incompatibilità tra la carica di parlamentare e quella di sindaco di Comune con popolazione superiore ai 20.000 abitanti.

Annotazioni:

La Corte Costituzionale si è pronunciata sul ricorso proposto in via incidentale dal Tribunale civile di Catania, che impugnava contestualmente, in riferimento agli artt. 3, 51, 67 e 97 Cost., gli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge 60/1953 sulle incompatibilità dei parlamentari e le leggi della Regione siciliana 31/1986, 7/1992 e 35/1997 in materia di elezioni amministrative. L'impugnazione sia di norme statali che di norme regionali era relativa


	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 29 -30 settembre 2011 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze Corte Costituzionale periodo ottobre - novembre 2011
---	---	--

alla mancanza di disciplina dell'incompatibilità tra la carica di parlamentare e quella di sindaco di un comune con popolazione superiore ai 20.000 abitanti.

Ad avviso del giudice remittente le disposizioni della censurata legge statale contrasterebbero: a) con gli artt. 3 e 51 Cost., per violazione del principio costituzionale che esige l'uniforme garanzia per tutti i cittadini, in ogni parte del territorio nazionale, del diritto fondamentale di elettorato attivo e passivo, giacché la mancata previsione del divieto di cumulo può comportare una disparità di trattamento tra la posizione di coloro che sono già parlamentari ed intendono candidarsi alla carica locale, sui quali non grava alcun obbligo, e coloro che, invece, sono titolari di un ufficio pubblico locale e intendono partecipare alla competizione elettorale per uno dei rami del Parlamento, sui quali grava l'obbligo di dimettersi preventivamente; nonché per violazione del principio di ragionevolezza, in quanto un soggetto non può assumere durante il proprio mandato uffici o cariche che gli avrebbero precluso l'eleggibilità rispetto a quello ricoperto per primo; b) con l'art. 67 Cost., in ragione della possibile contrapposizione d'interessi tra enti locali (e segnatamente tra Comuni aventi una rilevante popolazione) ed organizzazione statutaria nazionale, con conseguente vulnus del principio di libertà di mandato, per possibile conflitto di interessi tra l'impegno del deputato e quello di sindaco; c) con l'art. 97 Cost., atteso che il cumulo degli uffici di sindaco di un Comune con rilevante popolazione e di parlamentare nazionale può ripercuotersi negativamente sull'efficienza e imparzialità delle funzioni cumulativamente esercitate.

In materia di cause di ineleggibilità e incompatibilità, la Regione siciliana gode di potestà normativa primaria ai sensi dello Statuto di autonomia, di cui le tre leggi regionali menzionate costituiscono attuazione. Peraltro, dette leggi regionali non disciplinano l'ipotesi di sopravvenienza della carica di sindaco (di comune con popolazione superiore a 20.000 abitanti) rispetto a quella di membro del Parlamento, né tale ipotesi risulta disciplinata dalle norme statali impugnate che prevedono espressamente la sola ineleggibilità alla carica di parlamentare nazionale da parte dei presidenti delle Province e dei sindaci dei Comuni con popolazione superiore ai ventimila abitanti. L'ipotesi inversa di sopravvenienza della carica di sindaco rispetto a quella di membro del Parlamento è, invero, disciplinata unicamente dalla normativa statale relativa alle Regioni a statuto ordinario di cui al decreto legislativo 267/2000, relativo all'ordinamento degli enti locali e di cui alla legge 165/2004, di attuazione dell'articolo 122, primo comma Cost., nel caso di incompatibilità tra le cariche degli enti locali e la carica di parlamentare nazionale.

La Corte accoglie in primo luogo l'eccezione della Regione siciliana relativa all'inammissibilità della questione riferita alle leggi regionali, sia per difetto di pregiudizialità in punto di rilevanza, in quanto i dubbi sollevati dal rimettente si riferivano in realtà esclusivamente alla normativa statale; sia perché posta in modo perplesso, giacché era lo stesso giudice a quo a dubitare dell'applicabilità delle norme regionali, affermando al contrario (conformemente peraltro a costante giurisprudenza costituzionale, sentenze 456/2005, 127/1987 e 60/1966) la necessità di disciplina uniforme della materia a livello nazionale, in forza dell'art. 65 Cost. che contempla espressamente una riserva di legge statale al fine di assicurare una disciplina omogenea che rispetti e tuteli sia il principio di eguaglianza dei cittadini in tema di diritti politici che quello di unità dello Stato. A tale proposito la Corte precisa che la potestà legislativa primaria della Regione siciliana di cui all'art. 3, primo comma, e all'art. 9, terzo comma,


	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 29 -30 settembre 2011 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze Corte Costituzionale periodo ottobre - novembre 2011
---	---	--

dello statuto speciale, deve svolgersi in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, nonché delle altre disposizioni dello statuto, per cui la disciplina regionale in tema di ineleggibilità e incompatibilità alle cariche elettive incontra necessariamente il limite del rispetto del principio di eguaglianza specificamente sancito in materia dall'art. 51 Cost. e dunque, nel caso di specie, la disciplina regionale d'accesso alle cariche elettive deve essere conforme ai principi della legislazione statale (sent. 288/2007), in quanto si verte su un diritto politico fondamentale, riconosciuto ad ogni cittadino con i caratteri dell'inviolabilità (sent. 25/2008, 288/2007 e 539/1990).

La Corte respinge invece l'eccezione proposta dall'Avvocatura dello Stato sull'inammissibilità della questione in ragione del fatto che il rimettente vorrebbe dalla Corte una pronuncia additiva in una materia coperta da riserva di legge, indicando una soluzione non obbligata e comunque non scevra da implicazioni discrezionali, come dimostrato dai numerosi disegni di legge presentati in questa legislatura in entrambi i rami del Parlamento. La Corte ritiene, al contrario, che nel formulare la questione il rimettente si sia correttamente limitato a richiedere l'adozione di una pronuncia additiva capace di eliminare il *vulnus* derivante dalla evidenziata lacuna normativa attraverso la trasposizione speculare della causa in esame (direttamente ricavata dal sistema delle ineleggibilità dei parlamentari) nell'ambito delle altre cause di incompatibilità con tale carica elettiva indicate nei censurati articoli della legge 60/1953. Pertanto, la pronuncia richiesta non incide sul diverso profilo della operatività della (eventualmente dichiarata dalla Corte) nuova causa di incompatibilità, che sarà regolata come tutte le altre secondo le norme vigenti.

Sottolinea poi la Corte che l'art. 13, comma 3, del decreto-legge 138/2011 2011 convertito in legge 148/2011 ha finalmente disciplinato l'incompatibilità del parlamentare successivamente eletto sindaco, ma l'espressa posticipazione alla prossima legislatura della operatività della nuova previsione rende lo *ius superveniens* privo di incidenza, *ratione temporis*, sulla sollevata questione. Peraltro, appare evidente come la novellazione legislativa indichi una palese opzione per la introduzione di una simmetrica e corrispondente operatività fra condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità, intesa a soddisfare proprio quella esigenza di "riequilibrio" atta a colmare quelle lacune legislative che il giudice a quo ha posto a fulcro delle proprie doglianze.

Così circoscritto il *thema decidendum*, la Corte esamina i soli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge 60/1953 nella parte in cui non prevedono «l'incompatibilità tra la carica di Parlamentare e quella di Sindaco di Comune con popolazione superiore ai 20.000 abitanti, in presenza delle condizioni di cui all'art. 7, lettera c), del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, in combinato disposto con l'art. 5 del d.lgs. 533/1993, che estende la disciplina delle ineleggibilità per la Camera dei Deputati alle elezioni per il Senato della Repubblica». A tale proposito, ripercorrendo il ricorso introduttivo, ricorda che la prassi consolidatasi a partire dal 2002 da parte delle Giunte per le elezioni di Camera e Senato, consiste – pur nella consapevolezza dell'esistenza di una lacuna legislativa dovuta alla mancata disciplina, nelle norme statali, della ipotesi di incompatibilità in esame – nell'impossibilità di colmare tale lacuna in via interpretativa (come in precedenza ritenuto da entrambe le Giunte parlamentari, con giurisprudenza costante risalente alla Prima legislatura), attraverso l'applicazione analogica delle disposizioni concernenti l'ineleggibilità,

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 29 -30 settembre 2011 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze Corte Costituzionale periodo ottobre - novembre 2011
---	---	--

ostandovi il principio di tassatività delle cause d'ineleggibilità e incompatibilità e la considerazione che l'elettorato passivo rientra tra i diritti politici fondamentali del cittadino.

La Corte accoglie la tesi del giudice rimettente con riferimento esplicito alla (sola) violazione degli artt. 3 e 51 Cost..


Infatti, l'art. 7, primo comma, lettera c), del d.P.R. 361/1957, recante il testo unico per l'elezione della Camera dei deputati, sancisce che: «*Non sono eleggibili: [...] c) i sindaci dei Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti*». A sua volta, l'art. 5 del decreto legislativo 533/1991, recante il testo unico per l'elezione del Senato della Repubblica, dispone che: «*Sono eleggibili a senatori gli elettori che, al giorno delle elezioni, hanno compiuto il quarantesimo anno di età e non si trovano in alcuna delle condizioni d'ineleggibilità previste dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361*».

Ad avviso della Corte, i censurati articoli da 1 a 4 della legge 60/1953 sulle incompatibilità parlamentari non prevedono una norma speculare, in termini di incompatibilità, per il caso in cui la identica causa di ineleggibilità sia sopravvenuta rispetto alla elezione a parlamentare. Essa ha già chiarito (sent. 143/2010) come dalla legislazione statale in materia elettorale emerga la «*previsione di un parallelismo tra le cause di incompatibilità e le cause di ineleggibilità sopravvenute, con riguardo all'esigenza, indicata dalla legge, di preservare la libertà nell'esercizio della carica*» attraverso una tendenziale esclusione del co-esercizio con altra carica elettiva.

Anche in questo caso, pertanto, l'esame della Corte si incentra sulla verifica di coerenza di un sistema in cui, alla non sindacabile scelta operata dal legislatore (che evidentemente produce in sé una indubbia incidenza sul libero esercizio del diritto di elettorato passivo) di escludere l'eleggibilità alla Camera o al Senato di chi contemporaneamente rivesta la carica di sindaco di grande Comune, non si accompagni la previsione di una causa di incompatibilità per il caso in cui la stessa carica sopravvenga rispetto alla elezione a membro del Parlamento nazionale.


Tale verifica viene svolta non solo sul versante ontologico riferito alla individuazione della diversità di *ratio* e di elementi distintivi propri, per causa ed effetti, delle cause di ineleggibilità (e della conseguente limitazione dello *jus ad officium*, onde evitare lo strumentale insorgere di fenomeni di *captatio benevolentiae* e di *metus publicae potestatis*) rispetto a quelle di incompatibilità, incidenti sullo *jus in officio*, per scongiurare l'insorgere di conflitti di interessi (sentt. 288/2007 e 235/1988). L'analisi è piuttosto condotta – in ossequio alla esigenza di ricondurre il sistema ad una razionalità intrinseca altrimenti lesa – alla stregua di un criterio più propriamente teleologico, nel cui contesto va evidenziato «*il naturale carattere bilaterale dell'ineleggibilità*», il quale inevitabilmente «*finisce con il tutelare, attraverso il divieto a candidarsi in determinate condizioni, non solo la carica per la quale l'elezione è disposta, ma anche la carica il cui esercizio è ritenuto incompatibile con la candidatura in questione*» (sent. 276/1997).

Tale profilo finalistico non può trovare attuazione se non attraverso l'affermazione della necessità che sia assicurato il menzionato parallelismo, allorquando il cumulo tra gli uffici elettivi sia, comunque, ritenuto suscettibile di compromettere il libero ed efficiente

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 29 -30 settembre 2011 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze Corte Costituzionale periodo ottobre - novembre 2011
---	---	--

espletamento della carica, ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 e 51 Cost. (sent. 201/2003). Poiché in ultima analisi le cause di ineleggibilità e di incompatibilità si pongono quali strumenti di protezione non soltanto del mandato elettivo, ma anche del pubblico ufficio che viene ritenuto causa di impedimento del corretto esercizio della funzione rappresentativa, il potere discrezionale del legislatore di introdurre (o mantenere) dei temperamenti alla esclusione di cumulo tra le due cariche *«trova un limite nella necessità di assicurare il rispetto del principio di divieto del cumulo delle funzioni, con la conseguente incostituzionalità di previsioni che ne rappresentino una sostanziale elusione»* (sent. 143/2010).

In assenza di una causa normativa (enucleabile all'interno della legge impugnata ovvero dal più ampio sistema in cui la previsione opera) idonea ad attribuirne ragionevole giustificazione, la previsione della non compatibilità di un *munus* pubblico rispetto ad un altro preesistente, cui non si accompagni, nell'uno e nell'altro, una disciplina reciprocamente speculare, si pone in violazione, ad avviso della Corte, della naturale corrispondenza biunivoca della cause di ineleggibilità, che vengono ad incidere necessariamente su entrambe le cariche coinvolte dalla relativa previsione, anche a prescindere dal dato temporale dello svolgimento dell'elezione. Tanto più che la regola della esclusione "unidirezionale" viene in concreto fatta dipendere, quanto alla sua effettiva operatività, dalla circostanza – meramente casuale – connessa alla cadenza temporale delle relative tornate elettorali ed alla priorità o meno della assunzione della carica elettiva "pregiudicante" a tutto vantaggio della posizione del parlamentare; da ciò la lesione non soltanto del canone di uguaglianza e ragionevolezza ma anche della stessa libertà di elettorato attivo e passivo.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 29 -30 settembre 2011 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze Corte Costituzionale periodo ottobre - novembre 2011
---	---	--

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Ordinanza: n. 291 del 18 ottobre 2011 (G.U. 47/2011).

Materia: elezioni

Tipo di giudizio: legittimità costituzionale in via incidentale

Limiti violati: articoli 2, 3 e 51, primo comma, della Costituzione;

Ricorrente/i: Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia,

Resistente/i: Regione Siciliana (ordinanza n. 87/2011)

Oggetto del ricorso: artt. 1quater, 14bis, comma 13, lettera c), 15, comma 3, lettera d), 16bis, comma 7, lettera a), 17ter, comma 4, lettere b) e c), della legge della Regione siciliana 20 marzo 1951, n. 29 (Elezione dei Deputati all'Assemblea regionale siciliana).


Esito del giudizio: La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione

Annotazioni:

La Corte si pronuncia sulla questione di legittimità costituzionale degli articoli 1quater, 14bis, comma 13, lettera c), 15, comma 3, lettera d), 16bis, comma 7, lettera a), 17ter, comma 4, lettere b) e c), della l.r. siciliana 29/1951, nella parte in cui "sostanzialmente escludono che cittadini non residenti in Sicilia possano partecipare alle elezioni dell'Assemblea Regionale Siciliana e del Presidente della Regione", sollevata con ordinanza n. 87/2011 dal TAR Sicilia, chiamato a pronunciarsi sulla domanda risarcitoria, proposta dalla ricorrente nei confronti dell'Ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Catania e dell'Ufficio centrale regionale presso la Corte d'appello di Palermo, per la dedotta illegittimità dell'esclusione quale candidata di lista, nella circoscrizione elettorale di Catania, pronunciata «poiché iscritta nelle liste elettorali del Comune di Casale sul Sile (TV), ubicato fuori dal territorio della Regione Sicilia».

Secondo il TAR rimettente le norme censurate si pongono in contrasto con gli articoli 2, 3 e 51, primo comma Cost., in quanto la limitazione dell'elettorato passivo basato esclusivamente sul criterio territoriale della residenza (senza alcuna valida ragione in ordine al trattamento differenziato del «cittadino siciliano») determina una notevole e ingiustificata compressione del diritto politico fondamentale di elettorato passivo riconosciuto inviolabilmente ad ogni cittadino.


La Corte, senza entrare nel merito della questione di legittimità sollevata dal TAR, ne dichiara la manifesta inammissibilità, ritenendo fondata l'eccezione preliminare, mossa dalla Regione siciliana in relazione al difetto di giurisdizione del TAR, posto che le

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 29 -30 settembre 2011 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze Corte Costituzionale periodo ottobre - novembre 2011
---	---	--

situazioni giuridiche soggettive che vengono in rilievo nel procedimento elettorale preparatorio devono essere sottoposte alla cognizione del giudice ordinario.

In particolare la Corte riassume il costante orientamento giurisprudenziale che individua la spettanza al giudice ordinario della cognizione delle controversie concernenti l'ineleggibilità, la decadenza e l'incompatibilità (ossia quelle relative alla tutela del diritto di elettorato passivo), e devolve al giudice amministrativo le controversie riguardanti le operazioni elettorali, considerate non per l'incidenza sul diritto di eleggibilità del candidato, ma solo per le modalità di svolgimento delle stesse in conformità alla disciplina legale.

Secondo la Corte il difetto di giurisdizione del rimettente emerge in modo macroscopico, in quanto il *petitum* sostanziale azionato è individuabile nella domanda di riconoscimento e di tutela del diritto politico della ricorrente, attraverso la dichiarazione di illegittimità delle norme impugnate che escludono la candidabilità alle elezioni regionali dei cittadini non residenti in Sicilia. Pertanto in presenza di tale profilo assorbente, la questione sollevata è irrilevante e di conseguenza manifestamente inammissibile.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 29 -30 settembre 2011 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze Corte Costituzionale periodo ottobre - novembre 2011
---	---	--

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: n. 294 del 7-9 novembre 2011 (G.U. 48/2011)

Materia: Elezioni

Tipo di giudizio: legittimità costituzionale in via incidentale

Limiti violati: artt. 3, 51 e 97 Cost.

Ricorrente/i: Tribunale di Palermo (ordinanza n. 390/2010)


Resistente/i: /

Oggetto del ricorso: legge regionale siciliana 20 marzo 1951, n. 29 (Elezione dei Deputati all'Assemblea regionale siciliana), come modificata dalla legge regionale 5 dicembre 2007, n. 22 (Norme in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei deputati regionali), nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di presidente o assessore della Provincia regionale, e art. 10 sexies, comma 1 bis, della l.r. 29/1951, come modificato dall'art. 1 della l.r. 7 luglio 2009, n. 8 (Norme sulle ineleggibilità ed incompatibilità dei deputati regionali), nella parte in cui prevede che, «Ove l'incompatibilità sia accertata in sede giudiziale, il termine di dieci giorni per esercitare il diritto di opzione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza».

Esito del giudizio: La Corte dichiara l'illegittimità costituzionale della l.r. 29/1951 nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di presidente e assessore di una Provincia regionale e l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 sexies, comma 1 bis, della l.r. 29/1951, nella parte in cui prevede che, «Ove l'incompatibilità sia accertata in sede giudiziale, il termine di dieci giorni per esercitare il diritto di opzione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza».

Annotazioni:

La Corte si pronuncia sulla questione di legittimità costituzionale della l.r. 29/1951, come modificata dalla l.r. 22/2007, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di presidente o assessore della Provincia regionale, e dell'art. 10 sexies, comma 1 bis, della stessa l.r. 29/1951, come modificato dall'art. 1 della l.r. 8/2009, nella parte in cui prevede che, «Ove l'incompatibilità sia accertata in sede giudiziale, il termine di dieci giorni per esercitare il diritto di opzione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza», sollevate dal Tribunale di Palermo, prima sezione civile, con ordinanza del 2010 per violazione degli

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 29 -30 settembre 2011 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze Corte Costituzionale periodo ottobre - novembre 2011
---	---	--

artt. 3, 51 e 97 Cost. e all'art. 9 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana).

In via preliminare la Corte esamina l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla controparte nel giudizio principale, secondo la quale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 sexies, comma 1 bis, della l.r. 29/1951 sarebbe irrilevante, in quanto la disciplina derivante da una eventuale sentenza di accoglimento sarebbe inapplicabile al giudizio a quo. Infatti, ad avviso della parte privata, la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma censurata farebbe rivivere l'art. 10 sexies nel testo previgente, ma tale disposizione non sarebbe «applicabile al caso in esame perché abrogata prima dell'elezione del deducente. E non si può pretendere che questi facesse applicazione di una disposizione che nel momento in cui ha avuto inizio l'esercizio delle funzioni di presidente della provincia aveva cessato di esistere».


La Corte ritiene tale eccezione infondata e, (prescindendo dalla considerazione della dubbia ammissibilità della reviviscenza di norme abrogate da disposizioni dichiarate costituzionalmente illegittime), ai fini del giudizio di rilevanza richiama il proprio consolidato orientamento, secondo il quale le questioni incidentali di legittimità sono ammissibili «quando la norma impugnata è applicabile nel processo d'origine e, quindi, la decisione della Corte è idonea a determinare effetti nel processo stesso; mentre è totalmente ininfluenza sull'ammissibilità della questione il "senso" degli ipotetici effetti che potrebbero derivare per le parti in causa da una pronuncia sulla costituzionalità della legge» (C.Cost. 98/1997). Spetta infatti al Tribunale rimettente valutare le conseguenze applicative che potrebbero derivare da una eventuale pronuncia di accoglimento e, in particolare, stabilire quale norma va applicata nel giudizio principale.

Per affrontare nel merito le questioni la Corte ritiene utile procedere ad un esame delle modifiche apportate alla normativa siciliana in tema di incompatibilità dei consiglieri regionali.

In dettaglio: prima del 2007 la l.r. 29/1951 prevedeva, all'art. 8, comma 1, che fossero ineleggibili alla carica di deputato regionale «i Sindaci e gli Assessori dei Comuni con popolazione superiore a 40 mila abitanti o che siano capoluoghi di Provincia regionale o sedi delle attuali Amministrazioni straordinarie delle Province, nonché i Presidenti e gli Assessori di dette amministrazioni». Al contempo l'art. 62, comma 3, della stessa legge stabiliva che «l'ufficio di deputato regionale è incompatibile con gli uffici e con gli impieghi» indicati, tra l'altro, nel comma 1 dell'art. 8.

La l.r. 22/2007 modifica le cause di ineleggibilità previste dall'art. 8 citato facendo venir meno il precedente parallelismo tra ipotesi di ineleggibilità e incompatibilità. Per quanto riguarda gli amministratori locali, sono ineleggibili a deputato regionale «a) i presidenti e gli assessori delle province regionali; b) i sindaci e gli assessori dei comuni, compresi nel territorio della Regione, con popolazione superiore a 20 mila abitanti, secondo i dati ufficiali dell'ultimo censimento generale della popolazione». Con l'abrogazione del citato art. 62 fa venir meno le corrispondenti ipotesi di incompatibilità.

Con ordinanza 185/2009 il Tribunale di Palermo, solleva questione di legittimità costituzionale della l.r. 29/1951, come modificata dalla l.r. 22/2007, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del deputato regionale che sia anche assessore di un comune di grandi dimensioni. Con sentenza 143/2010, viene dichiarata fondata la questione e

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 29 -30 settembre 2011 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze Corte Costituzionale periodo ottobre - novembre 2011</p>
---	--	--

ripristinato il parallelismo tra ipotesi di ineleggibilità e incompatibilità in riferimento al cumulo tra la carica di deputato regionale e la carica di amministratore comunale.

In pendenza del giudizio di costituzionalità deciso con la sentenza 143/2010, la l.r. 8/2009, apporta nuove modifiche alla l.r. 29/1951, intervenendo sulla disciplina del termine per esercitare il diritto di opzione nell'ipotesi di incompatibilità accertata in sede giudiziale.


Prima della modifica, l'art. 10 sexies della l.r. 29/1951 stabiliva che «I deputati regionali per i quali esista o si determini, nel corso del mandato, qualcuna delle incompatibilità previste nella Costituzione, nello statuto e negli articoli del presente Capo debbono, nel termine di trenta giorni dall'insediamento o, nel caso di incompatibilità sopravvenuta, dall'inizio dell'esercizio delle funzioni, optare fra le cariche che ricoprono ed il mandato ricevuto, determinando la cessazione dell'incompatibilità stessa. Scaduto tale termine senza che l'opzione sia stata esercitata, s'intendono decaduti dalla carica di deputato».

Con la modifica della l.r. 8/2009, l'art 10 sexies della l.r. 29/1951 prevede che «1. I ricorsi o i reclami relativi a cause di ineleggibilità o di incompatibilità, ove presentati all'Assemblea, sono decisi secondo le norme del suo Regolamento interno. 1-bis. Nel caso in cui venga accertata l'incompatibilità, dalla definitiva deliberazione adottata dall'Assemblea, decorre il termine di dieci giorni entro il quale l'eletto deve esercitare il diritto di opzione a pena di decadenza. Ove l'incompatibilità sia accertata in sede giudiziale, il termine di dieci giorni per esercitare il diritto di opzione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza. 1-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis si applicano anche ai giudizi in materia di incompatibilità in corso al momento di entrata in vigore della presente legge e non ancora definiti con sentenza passata in giudicato».

La Corte ritiene fondata la questione relativa alla l.r. 29/1951, come modificata dalla l.r. 22/2007, «nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di presidente o assessore della provincia regionale».

Nel merito ribadisce che il legislatore regionale siciliano non può «sottrarsi, se non laddove ricorrano "condizioni peculiari locali", all'applicazione dei principi enunciati dalla legge n. 165 del 2004 che siano espressivi dell'esigenza indefettibile di uniformità imposta dagli artt. 3 e 51 Cost. Tra tali principi, assume rilievo il vincolo di configurare, a certe condizioni, le ineleggibilità sopravvenute come cause di incompatibilità» (sent. 143/2010), come stabilito dall'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 165/2004 (Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione). Sulla base di tale vincolo, che obbliga tutte le Regioni a rispettare il parallelismo tra le ipotesi di illegittimità e quelle di incompatibilità, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della l.r. 29/1951, «nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di sindaco o assessore di un Comune, compreso nel territorio della Regione, con popolazione superiore a ventimila abitanti».

La Corte ritiene pertanto, sulla base delle stesse motivazioni e conclusioni che l'abrogazione dell'art. 62 della l.r. 29/1951 ha fatto venir meno il parallelismo tra l'ineleggibilità del deputato regionale alla carica di presidente o assessore di una Provincia regionale e la corrispondente causa di incompatibilità. Infatti le incompatibilità tra cariche elettive sono dirette a salvaguardare i principi di buon andamento e di imparzialità

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 29 -30 settembre 2011 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze Corte Costituzionale periodo ottobre - novembre 2011
---	---	--

dell'amministrazione (art. 97 Cost.) e il loro cumulo incide negativamente sia sulla imparzialità, in quanto può determinare una interferenza tra le funzioni legislative e politiche dell'Assemblea regionale e le funzioni amministrative dell'ente locale, sia sul buon andamento, per il pregiudizio che il contemporaneo esercizio di tali funzioni arreca al funzionamento degli organi dei quali l'eletto è parte.

La l.r. 29/1951, come modificata dalla l.r. 22/2007 è quindi illegittima «nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di presidente o assessore della provincia regionale», per violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost.


La Corte ritiene altrettanto fondata la questione riguardante l'art. 10 sexies, comma 1bis, della citata l.r. 29/1951, come modificato dalla l.r. 8/2009, nella parte in cui prevede che, «Ove l'incompatibilità sia accertata in sede giudiziale, il termine di dieci giorni per esercitare il diritto di opzione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza».

Infatti il termine previsto dall'art. 10 sexies, comma 1 bis, della l.r.29/1951, come modificato, può vanificare il divieto di cumulo tra la carica di deputato regionale e altre cariche elettive considerate incompatibili dall'ordinamento, in quanto consente all'eletto di cumulare le cariche fino al momento, indeterminato nel quando, del passaggio in giudicato della sentenza.

Proprio per evitare questo, le norme statali che regolano l'accertamento in via giudiziale delle incompatibilità, stabiliscono che il termine di dieci giorni, per l'esercizio del diritto di opzione, decorre dalla notifica del ricorso.

In proposito la Corte richiama quanto affermato, con riferimento a una norma statale in tema di incompatibilità tra cariche elettive, circa la necessità «di rimuovere la causa d'incompatibilità entro un termine ragionevolmente breve, dopo la notifica del ricorso di cui all'art. 9-bis del d.P.R. n. 570 del 1960, per assicurare un equilibrio fra la ratio giustificativa della incompatibilità e la salvaguardia del diritto di elettorato passivo» ed evidenzia che il termine previsto dall'art. 10 sexies, impugnato non rispetta il criterio della ragionevole brevità.

Se si dovesse attendere l'accertamento giudiziale verrebbe leso il principio del parallelismo tra ineleggibilità e incompatibilità, con conseguente violazione degli artt. 3 e 51 Cost. Infatti, una persona che non avrebbe potuto essere eletta resterebbe titolare dell'organo, svolgendone le relative funzioni, fino al passaggio in giudicato della sentenza che ne dichiara l'incompatibilità.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 29 -30 settembre 2011 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze Corte Costituzionale periodo ottobre - novembre 2011
---	---	--

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: n. 300 del 9-10 novembre 2011 (G.U. 48/2011)

Materia: case da gioco; ordine pubblico e sicurezza

Tipo di giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: articolo 117, comma 2, lettera h), della Costituzione

Ricorrente/i: Presidente del Consiglio dei ministri (ricorso n. 4/2011)

Resistente/i: Provincia autonoma di Bolzano


Oggetto del ricorso: articoli 1 e 2 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 22 novembre 2010, n. 13 (Disposizioni in materia di gioco lecito)

Esito del giudizio: la Corte costituzionale dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2, comma 2, della legge della Provincia di Bolzano 22 novembre 2010, n. 13 (Disposizioni in materia di gioco lecito).

Annotazioni: le norme provinciali in epigrafe sono state impugnate deducendo la violazione dell'art. 117, comma 2, lettera h), Cost..

Secondo il ricorrente, le norme impuginate – che disciplinano il gioco lecito, introducendo limiti alla sua diffusione – esorbiterebbero dalle competenze legislative della Provincia, dovendo essere ricondotte alla materia ordine pubblico e sicurezza, nella quale lo Stato ha competenza legislativa esclusiva in forza della disposizione costituzionale di cui sopra.

In particolare, gli artt. 1 e 2 (in realtà solo il comma 2 dell'art. 2, in quanto soltanto di tale comma viene riprodotto il testo nel corpo del ricorso e unicamente ad esso afferiscono le censure) modificano le leggi provinciali 13/1992, in materia di pubblico spettacolo, e 58/1988 in materia di esercizi pubblici: la prima norma incide in senso esclusivamente limitativo sul potere del Presidente della Giunta provinciale di autorizzare l'esercizio di sale da giochi e di attrazione, vietando, in particolare, l'offerta in zone cosiddette «sensibili» di giochi leciti. La norma esclude che l'autorizzazione possa essere rilasciata ove le sale da giochi o di attrazione siano ubicate nelle vicinanze (in un raggio di 300 metri) di istituti scolastici, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani, o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale; la norma consente, altresì, alla Giunta provinciale di individuare ulteriori luoghi sensibili nei quali le predette sale non possono essere ubicate, in considerazione dell'impatto che esse avrebbero sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico ed il disturbo della quiete pubblica. La norma vieta qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 29 -30 settembre 2011 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze Corte Costituzionale periodo ottobre - novembre 2011
---	---	--

delle sale in questione e l'esercente viene obbligato a prestare idonee garanzie affinché sia impedito l'accesso ai minorenni a giochi ad essi inibiti in base al TULPS (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).


La seconda norma impugnata stabilisce che anche i giochi leciti non possono essere messi a disposizione in un raggio di 300 metri dai luoghi sensibili e di quelli ulteriormente individuati dalla Giunta provinciale.

Ad avviso del ricorrente, non diversamente dalla disciplina del gioco d'azzardo, anche quella del gioco lecito risponde ad esigenze di contrasto della criminalità e, più in generale, di tutela dell'ordine pubblico, inteso quale complesso dei beni giuridici fondamentali sui quali si regge l'ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale. Resterebbe quindi escluso che le norme censurate possano trovare la loro base di legittimazione nelle competenze attribuite alla Provincia dallo statuto speciale del Trentino-Alto Adige e, in particolare, che possano essere ricondotte alla materia degli esercizi pubblici, nella quale la Provincia ha competenza legislativa concorrente in virtù dello statuto.

A giudizio della Corte, l'identificazione della materia nella quale si collocano le norme impuginate richiede di fare riferimento all'oggetto e alla disciplina stabilita dalle medesime, tenendo conto della loro ratio, tralasciando gli aspetti marginali e gli effetti riflessi, così da identificare correttamente e compiutamente anche l'interesse tutelato.


Nel caso di specie, le disposizioni oggetto del giudizio sono dichiaratamente finalizzate a tutelare soggetti ritenuti maggiormente vulnerabili, o per la giovane età o perché bisognosi di cure di tipo sanitario o socio assistenziale, e a prevenire forme di gioco cosiddetto compulsivo, nonché ad evitare effetti pregiudizievoli per il contesto urbano, la viabilità e la quiete pubblica.

Le caratteristiche di cui sopra differenziano le disposizioni impuginate dal contesto normativo, in materia di gioco, di cui si è già occupata la Corte (sent. nn. 72/2010 e 237/2006), rendendo la normativa provinciale in esame non riconducibile alla competenza legislativa statale in materia di ordine pubblico e sicurezza; materia che, per consolidata giurisprudenza della Corte, attiene alla prevenzione dei reati ed al mantenimento dell'ordine pubblico. La Corte ritiene che non possa condividersi l'assunto del ricorrente, secondo il quale, la tutela dei minori spetta alla legislazione esclusiva statale, traducendosi detta tutela in un interesse pubblico primario. Gli interessi pubblici primari che vengono in rilievo ai fini considerati sono unicamente gli interessi essenziali al mantenimento di una ordinata convivenza civile. La semplice circostanza che la disciplina normativa attenga a un bene giuridico fondamentale non vale, dunque, di per sé, a escludere la potestà legislativa regionale o provinciale, radicando quella statale. Nel caso in esame, le disposizioni censurate hanno riguardo a situazioni che non necessariamente implicano un concreto pericolo di commissione di fatti penalmente illeciti o di turbativa dell'ordine pubblico, preoccupandosi, piuttosto, delle conseguenze sociali dell'offerta dei giochi su fasce di consumatori psicologicamente più deboli, nonché dell'impatto sul territorio dell'afflusso a detti giochi degli utenti. Le disposizioni impuginate, infatti, non incidono direttamente sulla individuazione ed installazione dei giochi leciti, ma su fattori (quali la prossimità a determinati luoghi e la pubblicità) che potrebbero, da un canto, indurre al gioco un pubblico costituito da soggetti psicologicamente più vulnerabili od immaturi e, quindi, maggiormente esposti alla capacità suggestiva dell'illusione di

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 29 -30 settembre 2011 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze Corte Costituzionale periodo ottobre - novembre 2011
---	---	---

conseguire, tramite il gioco, vincite e facili guadagni; dall'altro, influire sulla viabilità e sull'inquinamento acustico delle aree.

Per questi motivi la Corte costituzionale dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2, comma 2, della l. p. 13/2010.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 29 -30 settembre 2011 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze Corte Costituzionale periodo ottobre - novembre 2011
---	---	--

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Ordinanza: n. 315 del 21-23 novembre 2011 (G.U. 50/2011)

Materia: formazione professionale

Tipo di giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: artt. 3, 97 e 117, secondo comma, lettera o) Cost.; art. 17, lettera f), del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana)

Ricorrente/i: Commissario dello Stato per la Regione siciliana (ricorso n. 55/2011)

Resistente/i: Regione Siciliana

Oggetto del ricorso: art. 2, comma 2, della delibera legislativa n. 720 (Interventi nel settore della formazione professionale. Acquisizioni di entrate al bilancio della regione e finanziamento di borse di studio per la frequenza alle scuole di specializzazione nelle facoltà di medicina e chirurgia), approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 18 maggio 2011


Esito del giudizio: la Corte dichiara cessata la materia del contendere

Annotazioni:

La Corte si pronuncia sul ricorso presentato dal Commissario di Stato per la Regione siciliana per illegittimità costituzionale di una disposizione della delibera 720/2011 della regione siciliana, che prevedeva in via transitoria la presentazione, ai fini dell'erogazione di un finanziamento pubblico agli enti di formazione professionale, del Documento unico di regolarità contabile (DURC) con riferimento ad un periodo diverso da quello previsto dalla disciplina (statale) relativa al DURC, così attribuendo nella sostanza al DURC una validità temporale superiore rispetto a quella prevista dalla legislazione statale in materia.


La disposizione siciliana, infatti avrebbe voluto consentire agli enti di formazione professionale di cui alla legge della Regione siciliana 24/1976 (Addestramento professionale dei lavoratori), al fine di beneficiare dei finanziamenti previsti da detta legge, di documentare la propria regolarità contributiva per l'anno in corso 2011 mediante una certificazione relativa alla regolarità della contribuzione nel precedente anno 2010.

Alla luce di tali premesse, il ricorrente deduceva che la disposizione impugnata appariva contrastare con gli artt. 117, secondo comma, lettera o), della Costituzione e 17,

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 29 -30 settembre 2011 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze Corte Costituzionale periodo ottobre - novembre 2011
---	---	--

lettera f), dello Statuto siciliano, perché – pur se per il solo settore degli enti di formazione professionale e in via transitoria – dettava una disciplina del DURC difforme da quella prevista dal legislatore statale nell’esercizio della propria competenza legislativa esclusiva in materia di previdenza sociale (art. 117, secondo comma, lettera o, Cost.); deduceva altresì che nonostante la Regione ritenesse di operare in materia concorrente di legislazione sociale, anche tale potestà legislativa regionale deve essere esercitata entro i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato; che sarebbe violato anche l’art. 3 Cost. in quanto, senza un’adeguata giustificazione, favorisce i datori di lavoro operanti nel settore della formazione professionale in Sicilia (i quali possono ottenere un finanziamento pubblico anche nel caso in cui non abbiano provveduto all’adempimento degli obblighi contributivi), rispetto a tutti gli altri operatori economici; che infine risulterebbero violati gli artt. 3 e 97 Cost. per l’irragionevolezza intrinseca della disposizione impugnata, perché essa, consentendo l’erogazione di un finanziamento pubblico a soggetti che, al momento dell’erogazione delle somme, potrebbero non avere adempiuto agli obblighi contributivi, con la conseguenza di snaturare la ratio della legislazione statale in materia di DURC e di creare una disciplina non idonea, pertinente ed adeguata rispetto al conseguimento della finalità dell’intero provvedimento legislativo di sostenere il reddito dei lavoratori del settore della formazione professionale.

Posto che la Regione non si è costituita in giudizio, che l’impugnata delibera legislativa è stata promulgata e pubblicata come legge della Regione siciliana 10/2011 con omissione della disposizione censurata, che la Corte ha costantemente chiarito che attraverso l’istituto della promulgazione parziale, seppure il Presidente della Regione siciliana «non viene investito di un arbitrario potere di determinare autonomamente la definitiva non operatività di singole parti del testo approvato dall’Assemblea regionale, in contrasto con la ripartizione delle funzioni tra gli organi direttivi della Regione stabilita da norme di rango costituzionale» (sentenza n. 205 del 1996), tuttavia sul piano processuale, «l’intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall’Assemblea regionale, preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impuginate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino una qualsiasi efficacia, privando così di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale» (ex plurimis, ordinanze n. 251, n. 226, n. 166, n. 76, n. 57 e n. 2 del 2011), tutto ciò posto la Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 29 -30 settembre 2011 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze Corte Costituzionale periodo ottobre - novembre 2011
---	---	--

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Ordinanza: n. 316 del 21-23 novembre 2011 (G.U. 50/2011)

Materia: pubblico impiego

Tipo di giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: artt. 3, 51, 81, quarto comma, 97, primo comma, e 117, secondo comma, lett. l), e terzo comma, Cost.; art. 1, comma 558 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007); art. 17, commi 10, 11 e 12 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali); art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

Ricorrente/i: Commissario dello Stato per la Regione Siciliana (ricorso n. 61/2011)

Resistente/i: Regione siciliana in contumacia


Oggetto del ricorso: art. 3 della delibera legislativa n. 582-590-606 del 2011 (Riorganizzazione e potenziamento della rete regionale di residenzialità per i soggetti fragili. Misure finanziarie relative a personale comandato. Disposizioni per il personale utilizzato in convenzione presso le aziende del Servizio sanitario regionale) approvata dall'A.R. il 14/06/2011.

Esito del giudizio: la Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere.

Annotazioni:

Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha impugnato l'art. 3 della delibera legislativa n. 582-590-606 del 2011, recante disposizioni per il personale utilizzato in convenzione presso le aziende del Servizio sanitario regionale.

La disposizione impugnata dispone l'estensione ai dipendenti, in servizio alla data del 31 dicembre 2008, delle società miste costituite ai sensi dell'art. 30 della L.R. n. 30/1997 ed in rapporto convenzionale con le aziende Sanitarie provinciali e quelle ospedaliere nonché le Aziende ospedaliere universitarie, delle particolari forme di stabilizzazione dei rapporti di lavoro previste dalla legislazione statale per i lavoratori impiegati in attività socialmente utili e dalle leggi regionali comportanti l'assunzione con procedure selettive riservate. Essa autorizza, infatti, le aziende sanitarie a stipulare

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 29 -30 settembre 2011 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze Corte Costituzionale periodo ottobre - novembre 2011
---	---	--

contratti di lavoro quinquennali, suscettibili di rinnovo sino al completamento delle procedure di stabilizzazione.


Ad avviso del ricorrente è palese il contrasto con l'art. 97 Cost. che impone procedure selettive per l'accesso al pubblico impiego, in diretta attuazione altresì degli artt. 3 e 51 Cost., ricordando che per costante giurisprudenza costituzionale eventuali deroghe possono essere consentite ma tali deroghe devono essere determinate in modo da attenersi al principio di imparzialità (sent. 453/1990), evitando arbitrarie forme di restrizione dei soggetti legittimati a parteciparvi (sent. 194/2002). Inoltre, le deroghe sono legittime soltanto in presenza di peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle (sent. 81/2006), tenendo inoltre conto delle peculiarità delle funzioni che il personale è chiamato a svolgere: in tal senso, è richiesta l'esistenza di consolidate specifiche esperienze professionali maturate all'interno dell'amministrazione, e non acquisibili all'esterno, che facciano ritenere la deroga al principio del concorso pubblico essa stessa funzionale alle esigenze di buon andamento dell'amministrazione (sentt. 215, 252 e 293 del 2009; 9, 100, 179, 213, 225 e 235 del 2010).

Ricorda infine che la Corte ha puntualizzato che il concorso pubblico è necessario anche nei casi di inquadramento di dipendenti già in servizio o di trasformazione di rapporti non di ruolo e non instaurati ad origine mediante concorso, in rapporti di ruolo (sent. 205/2004).

Tutti i requisiti richiesti dalla Corte per ritenere legittima la deroga al pubblico concorso non sarebbero, ad avviso del ricorrente, rispettati dalla disposizione della regione siciliana.

Il ricorrente ritiene violato anche l'art. 81, quarto comma, Cost. poiché la norma consentirebbe il nascere di nuovi rapporti di lavoro anche in assenza di posti vacanti nelle piante organiche determinando maggiori oneri per le amministrazioni del Servizio Sanitario non quantificati e non coperti. La locuzione «senza oneri aggiuntivi per la Regione» usata dal legislatore regionale, infatti, non è tale da costituire una copertura «credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale in equilibrato rapporto con la spesa che si intende effettuare in esercizi futuri», come richiesto dalla Corte (sent. 100/2010 e 213/2008). La norma, nell'ampliare i destinatari e prorogare gli effetti della stabilizzazione già prevista, violerebbe inoltre l'art. 117, terzo comma Cost. in quanto confligge con i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica posti dall'art. 17 commi 10, 11 e 12 del decreto legge 78/2009, convertito in legge 102/2009 (sent. 68/2011), che detta disposizioni finalizzate al contenimento della spesa pubblica nello specifico settore del personale e che costituiscono principi fondamentali in quanto si limitano a porre obiettivi di riequilibrio della finanza senza prevedere strumenti e modalità per il perseguimento dei medesimi. Come chiarito dalla Corte (69/2011) «la spesa per il personale, per la sua importanza strategica ai fini del patto di stabilità interna (data la sua rilevante entità) costituisce non già una minuta voce di dettaglio, ma un'importante aggregato della spesa di parte corrente, con la conseguenza che le disposizioni relative al suo contenimento assurgono al principio fondamentale della legislazione statale (sent. 169 del 2007)».

Infine, il secondo comma della disposizione in questione, laddove prevede la stipula di contratti di lavoro di diritto privato di durata quinquennale, eventualmente rinnovabili, configge con la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di


	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 29 -30 settembre 2011 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze Corte Costituzionale periodo ottobre - novembre 2011
---	---	--

ordinamento civile poiché autorizza il ricorso al lavoro flessibile con modalità e forme diverse da quelle disciplinate dall'art. 36 del d. lgs. 165/2001, le cui previsioni, ai sensi dell'art. 1 del medesimo decreto, costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica e limitano la competenza legislativa anche della Regione.

La Regione siciliana non si è costituita in giudizio.

In seguito all'impugnazione, la predetta delibera legislativa è stata promulgata e pubblicata come legge della Regione siciliana 14/2011 (Riorganizzazione e potenziamento della rete regionale di residenzialità per i soggetti fragili. Misure finanziarie relative a personale comandato. Disposizioni per il personale utilizzato in convenzione presso le aziende del Servizio sanitario regionale) con l'omissione della disposizione oggetto di censura.

La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere, confermando la sua più volte ribadita affermazione che - sebbene attraverso l'istituto della promulgazione parziale, il Presidente della Regione siciliana «non viene investito di un arbitrario potere di determinare autonomamente la definitiva non operatività di singole parti del testo approvato dall'Assemblea regionale, in contrasto con la ripartizione delle funzioni tra gli organi direttivi della Regione stabilita da norme di rango costituzionale» (sent. n. 205 del 1996) - sul piano processuale, «l'intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall'Assemblea regionale, preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplicino una qualsiasi efficacia, privando così di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale» (ordin. nn. 251, 166, 76, 57 e 2 del 2011; 212, 183 e 175 del 2010).

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 29 -30 settembre 2011 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze Corte Costituzionale periodo ottobre - novembre 2011
---	---	--

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: n. 319 del 21-23 novembre 2011 (G.U. 50/2011)

Materia: demanio e patrimonio

Tipo di giudizio: conflitto di attribuzione

Limiti violati: artt. 32 e 33 Statuto della Regione Siciliana (r.d. lgs. 455/1946); principio di leale collaborazione.

Ricorrente/i: Regione siciliana (ricorso c.d.a. n. 2/2011)

Resistente/i: Presidente del Consiglio dei ministri


Oggetto del ricorso: conflitto sorto a seguito del decreto direttoriale del Ministero della difesa n. 13/2/5/2010 dell'8 settembre 2010; incidentalmente art. 14-bis, comma 3, decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito in l. 133/2008.

Esito del giudizio: la Corte ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione.

Annotazioni:

La ricorrente ha proposto ricorso per la risoluzione del conflitto di attribuzione insorto con lo Stato per effetto dell'inclusione nell'elenco degli immobili in uso all'Amministrazione Difesa da assoggettare a procedure di alienazione, permuta, valorizzazione e gestione, previste dall'art. 14-bis, co. 3, d.l. 112/2008, e quindi da destinare al Patrimonio disponibile dello Stato, anche di immobili ubicati nel territorio della Regione siciliana di cui al decreto direttoriale n. 13/2/5/2010 dell'8 settembre 2010. In particolare, in tale decreto sono stati individuati numerosi beni ubicati in Sicilia (tra cui il faro Capo Mulini di Acireale e l'ex carcere militare di Palermo), che, in quanto beni d'interesse storico-artistico, erano a loro volta già inseriti negli elenchi favorevolmente esitati per il trasferimento alla Regione siciliana dalla Commissione paritetica nella seduta del 30/09/10 ed inviati dalla stessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri; con ciò confermando, per la ricorrente, il convincimento anche dello Stato della spettanza alla Regione dei suddetti beni.

La Regione ha eccepito pertanto l'illegittimità del detto decreto, per violazione degli artt. 32 e 33 dello Statuto speciale, richiedendone l'annullamento nella parte in cui riporta, nell'elenco ad esso allegato, beni siti in Sicilia.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 29 -30 settembre 2011 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze Corte Costituzionale periodo ottobre - novembre 2011
---	---	--

L'art. 32 dello Statuto nel prevedere che «I beni di demanio dello Stato [...] sono assegnati alla Regione, eccetto quelli che interessano la difesa dello Stato o servizi di carattere nazionale» non ne collega l'assegnazione alla Regione ad una data determinata. Ne consegue che, venuta meno la condizione impeditiva dell'utilizzo per i fini istituzionali della difesa nazionale o per servizi di carattere nazionale, essi entrano «in ogni tempo» a far parte del demanio della Regione. Pertanto, poiché la stessa inclusione negli elenchi impugnati conferma che è cessata la specifica destinazione che costituiva causa di esclusione dal trasferimento, tutti i beni siti in Sicilia che in tali elenchi figurano ne vanno espunti, non potendo lo Stato disconoscerne il trasferimento alla Regione.

Analoga soluzione discende dalla formulazione dell'art. 33 dello Statuto che assegna alla Regione, affinché ne costituiscano il patrimonio, i beni non demaniali dello Stato «oggi (ossia alla data di entrata in vigore dello Statuto) esistenti nel territorio regionale».

Pertanto, anche sostenendo che i beni non più destinati all'utilizzo militare non possano transitare al demanio regionale, perchè privi del carattere della demanialità, gli immobili in questione risulterebbero egualmente di spettanza regionale, dovendo gli stessi, in quanto beni statali già esistenti nel territorio della Regione alla data di entrata in vigore dello Statuto, essere trasferiti quantomeno al patrimonio della Regione medesima.


Il mantenimento al patrimonio disponibile dello Stato di beni comunque di pertinenza regionale, attuato all'esclusivo scopo di compiere operazioni immobiliari, risulta gravemente lesivo di attribuzioni regionali costituzionalmente garantite.

In generale, la difesa regionale ha ritenuto che sia «assolutamente pretestuoso far derivare l'inoperatività di articoli dello Statuto, fonte di rango costituzionale, da una norma sotto ordinata, qual è quella del d.l. 112/2008».

In subordine, la ricorrente ha rilevato che l'elenco in questione ed il relativo decreto sono stati assunti omettendo di prevedere qualsiasi partecipazione della Regione al relativo procedimento e senza consentirle di conoscere il testo del decreto direttoriale (in G.U. infatti è stato pubblicato solo l'elenco allegato). Pertanto, secondo il costante insegnamento della Corte cost. (sent. nn. 288/2001; 347 e 348/2000; 328/2006), i suddetti atti si profilano illegittimi anche rispetto al principio di leale collaborazione, che deve informare i rapporti tra Stato e Regione.

In prossimità dell'udienza, la ricorrente ha poi depositato una memoria con atto di proposizione, in via incidentale, di questione di legittimità costituzionale dell'art. 14-bis, comma 3, del d.l. 112 /2008», nella parte in cui «non prevede alcuna forma di intesa con la Regione nella predisposizione del relativo procedimento di attuazione». In particolare, sarebbero violati gli artt. 32 e 33 dello Statuto speciale ed il principio di leale collaborazione. Secondo la ricorrente, detta questione sarebbe rilevante nel conflitto di attribuzione, in quanto quest'ultimo non potrebbe essere definito senza il previo accertamento della legittimità degli elenchi impugnati, a sua volta condizionato dalla verifica di compatibilità costituzionale delle disposizioni legislative su cui il decreto si fonda.

Lo Stato si è costituito in giudizio chiedendo che le censure della controparte siano dichiarate inammissibili e comunque infondate, per i seguenti motivi:


	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 29 -30 settembre 2011 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze Corte Costituzionale periodo ottobre - novembre 2011
---	---	--

- in via pregiudiziale, l'oggetto del ricorso non sarebbe una *vindicatio potestatis*, ma una *vindicatio rerum*, come tale estranea al giudizio della Corte cost.; peraltro, nel caso di specie, non potrebbe rinvenirsi un nesso di strumentalità tra beni e attribuzioni, poiché la pretesa della ricorrente sarebbe diretta esclusivamente al riconoscimento dell'appartenenza alla Regione dei medesimi beni;
- nel merito, il ricorso sarebbe comunque privo di fondamento, in quanto l'art. 32 dello Statuto siciliano assume, come criterio di individuazione dei beni oggetto di trasferimento, le situazioni esistenti al momento dell'entrata in vigore dello statuto e non anche quelle verificatesi successivamente. Ne deriva che oggetto dell'obbligo di devoluzione ex art. 32 sono soltanto i beni che non riguardano la difesa dello Stato o servizi di carattere nazionale, e che a quella data (entrata in vigore dello statuto) facevano parte del demanio dello Stato, con conseguente irrilevanza delle sopravvenute cessate destinazioni (sent. nn. 383/1991, 13/1960 e 31/1959, e parere C.d.S. 1199/2005). L'art. 33 dello statuto, in maniera ancora più esplicita, assegna alla Regione non tutti i beni patrimoniali «esistenti nel territorio», ma solo quelli disponibili alla data di entrata in vigore dello statuto, con conseguente irrilevanza di ogni mutamento successivamente prodottosi riguardo alla disponibilità di quei beni;
- non può essere dedotta, poi, la violazione del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, poiché il procedimento di approvazione del decreto si è svolto nel rispetto di tutte le previsioni di legge;
- quanto alla norma di cui all'art. 14-bis, comma 3, del d.l. 112/2008, essa avrebbe assegnato ai beni immobili non più oggetto di diretta utilizzazione da parte delle Forze Armate, «una specifica funzione di ottimizzazione dello strumento militare», cosicché siffatti immobili dovrebbero essere considerati «a tutti gli effetti ancora strumentali alle esigenze istituzionali della Difesa».

La Corte dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione, poiché – per giurisprudenza consolidata - sono estranee alla materia dei conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni le controversie circa la titolarità di un bene, «che non coinvolgano, neppure mediamente, l'accertamento della violazione di norme attributive di competenza di rango costituzionale» (sent. nn. 443/2008 e 213/2001). L'art. 39 della legge 87/1953, delimita chiaramente l'oggetto del conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni nella richiesta di un «regolamento di competenza», sicché «la controversia relativa alla titolarità di un bene e la interpretazione della normativa – di rango legislativo o costituzionale – che ad essa si riferisce restano di competenza dei giudici comuni se non pongono in questione la delimitazione delle attribuzioni costituzionali degli enti in conflitto» (sent. 213/2001).

Il fatto che la ricorrente evochi, come parametri asseritamente violati, gli artt. 32 e 33 dello Statuto speciale non implica l'ammissibilità dell'odierno conflitto, poiché l'oggetto di quest'ultimo non è la lesione di una sfera di competenza della Regione, ma la spettanza dei suddetti beni; né è possibile rinvenire un nesso di strumentalità tra beni e attribuzioni costituzionali, in quanto la pretesa della ricorrente è esclusivamente diretta al riconoscimento dell'appartenenza alla Regione dei beni in questione.

In definitiva, il conflitto in esame si risolve in una controversia sull'interpretazione delle disposizioni dirette a stabilire a quale, tra gli enti medesimi, spetti la proprietà di

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 29 -30 settembre 2011 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze Corte Costituzionale periodo ottobre - novembre 2011
---	---	---

determinati beni, nonché quale sia il titolo giuridico di appartenenza dei beni stessi. Il ricorso finalizzato a reclamare la titolarità di alcuni beni non costituisce, pertanto, una *vindicatio potestatis*, bensì una *vindicatio rerum*, estranea alla competenza del giudice costituzionale (sent. nn. 102/2010, 443/2008, 302/2005).